



CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

SINDACO

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 42 del 19/11/2020

Oggetto: Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 7/10/2020 con la quale è stata prorogata sino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario;

VISTI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTI i D.P.C.M. emanati per l'emergenza sanitaria, datati: 1.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 10.04.2020, 26.04.2020, 11.06.2020, 14.07.2020, 07.08.2020, 07.09.2020, 13.10.2020, 18.10.2020 e da ultimo 24 ottobre 2020 in vigore dal 26.10.2020 al 24.11.2020;

VISTO il comma 8 dell'art.1, D.L. n.33/2020, convertito con modificazioni in L.14.07.2020, vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

DATO ATTO che nella riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza del 10.11.2020 è emersa una sostanziale condivisione circa l'opportunità di adottare, da parte delle Amministrazioni locali, specifiche misure di prevenzione coerenti, tendenzialmente omogenee e comunque non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, consistenti in divieti di assembramento secondo indicazioni numeriche di compresenza nel rispetto del principio di precauzione sanitaria;

DATO ATTO che nell'ambito della Regione Puglia classificata tra le zone arancioni di rischio, il Comune di Mesagne, quale città popolosa della Provincia di Brindisi, richiede, in ragione dell'evolversi esponenziale del numero di contagi tra la popolazione residente, misure più restrittive per arginare la grave situazione che compromette severamente il funzionamento delle strutture sanitarie locali;

CONSIDERATO che il Comandante di Polizia Locale ha rimarcato l'esigenza di emettere apposita ordinanza sindacale di divieto di stazionamento per impedire assembramenti evidenziando la concomitante impossibilità con l'organico in servizio di contenere i continui e costanti assembramenti specialmente a ridosso degli esercizi commerciali e di altre zone abituali di ritrovo rilevati dalla Polizia Locale in violazione di misure dettate dal DPCM del 3 novembre 2020;

CONSIDERATO che la classificazione della Puglia quale zona arancione e quindi a rischio più elevato rispetto alla maggior parte delle regioni del territorio nazionale, il DPCM del 3 novembre 2020 prevede sull'intero territorio nazionale, specifica disposizione all'art.1, comma 4, che testualmente si riporta: *"Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e del flusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private"*;

DATO ATTO che le comunicazioni ricevute dalla Prefettura di Brindisi evidenziano un rilevante incremento quotidiano del tasso di contagio da Covid-19, e che i dati trasmessi dalla competente ASL confermano un aumento severo dei casi di contagio che configura un elevato tasso di incidenza in relazione alla popolazione residente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del ridetto DPCM 3.11.2020, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare con immediatezza, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure maggiormente restrittive ed ulteriori rispetto alle disposizioni statali finalizzate a contrastare più efficacemente la diffusione del Covid- 19 fissando, quindi, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze, ville, parchi e aree urbane, disposizioni interdittive della frequenza indiscriminata in determinati luoghi del territorio urbano ed in determinate ed ulteriori fasce orarie;

VISTO l'art.50 c.5 del D.Lgs. 267/2000 -TUEL- che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art.650 del codice penale;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

Per quanto in premessa richiamato e che qui si intende integralmente riportato, **a far data dal 20.11.2020 e fino al 3.12.2020** - con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica - ai sensi della normativa emergenziale sopra richiamata:

- 1. il divieto di stazionamento delle persone dalle ore 05.00 alle ore 22.00 nelle strade, piazze, ville, parchi e aree urbane, fatta salva la possibilità di attraversamento, accesso e deflusso per gli esercizi commerciali legittimamente aperti e le abitazioni private;**
- 2. la chiusura degli impianti sportivi comunali ed il divieto di accesso alle aree di proprietà comunale sulle quali si trovano impianti sportivi a libera fruizione;**
- 3. ai titolari/conduttori di punti vendita di generi alimentari e di altri prodotti non alimentari mediante distributori automatici, ubicati sul territorio comunale, di procedere più volte al giorno alla sanificazione con prodotti a base di alcol e cloro, delle postazioni e delle apparecchiature in ogni loro componente;**
- 4. alle Direzioni degli istituti bancari, finanziari, alle sedi postali e agli esercizi commerciali, ubicati sul territorio comunale, che hanno in uso dispositivi pos e postazioni bancomat, di procedere più volte al giorno alla sanificazione con prodotti a base di alcol e cloro, dei dispositivi e delle postazioni bancomat in ogni loro componente.**

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

RACCOMANDA

- ai titolari/conduttori degli esercizi commerciali il rispetto puntuale del divieto di assembramento nei pressi delle proprie attività ed il contingentamento degli accessi;

PRECISA

- che restano ferme le prescrizioni di cui all'art.1 comma 3 del DPCM 3/11/2020: dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 7/8/90 e ss. mm., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 6/12/1971, è ammesso ricorso,

entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia - Lecce, o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 N.1199;

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e per l'applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE

La pubblicazione on-line sull'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l'invio dello stesso:

- Al Sig. Prefetto di Brindisi;
- Al Presidente della Regione Puglia;
- Al Sig. Questore di Brindisi;
- Ai Sigg. Consiglieri comunali;
- Alla Locale Stazione Carabinieri;
- Alla Guardia di Finanza;
- Al Comando di Polizia Locale;
- All'Asl Brindisi - Dipartimento di Prevenzione;
- Al Segretario Generale del Comune di Mesagne;
- Ai Capi Area del Comune di Mesagne.

Mesagne, **19/11/2020**

IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 3658 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, lì 19/11/2020

IL MESSO COMUNALE/ADEDETTO

F.to Cosimo PASIMENI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.